


periodico  
omologato  
DCOER0975  
Posteitaliane

**B**review



# TeamSystem Business review

n. 5/2016

Supplemento a TeamSystem Review n. 233

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione alle imprese

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem®

# ALYANTE Enterprise

Il sistema ERP più flessibile, nella sua versione più evoluta

**ALYANTE Enterprise** è la **soluzione integrata che supporta tutti i processi aziendali**, sempre aggiornata con le normative del mercato italiano.

**Flessibile e modulare**, con una **completezza funzionale** che non ha eguali, una **user experience** innovativa, strumenti per ottimizzare la gestione dei processi e sfruttare tutti i vantaggi del web, del lavoro in mobilità e della collaboration, **ALYANTE Enterprise è dedicata alle aziende che hanno soprattutto bisogno di solidità, affidabilità, completezza, facilità di configurazione e d'uso.**

## **Una soluzione:**

- 1.** modulare e flessibile, che evolve insieme al business;
- 2.** funzionalmente completa, anzi la più completa;
- 3.** capace di supportare in modo integrato tutti i processi aziendali;
- 4.** sempre adeguata alle normative;
- 5.** pensata per la collaboration e il lavoro in mobilità;
- 6.** facile da usare per la sua user experience innovativa.

[www.teamsystem.com](http://www.teamsystem.com)

 **TeamSystem**<sup>®</sup>

**TeamSystem**  
Business **review**

Periodico  
di informazione  
alle imprese

Editrice TeamSystem  
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro  
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Redazione:  
 **Euroconference**  
Editoria

S.E. o O.  
Riproduzione vietata

## **Lavoro e previdenza**

Detassazione premi di risultato 2016	2
Cassa integrazione in deroga 2016	5
Chiariti alcuni dubbi sulle nuove dimissioni telematiche	6
Fondo di integrazione salariale: così le regole	8
TFR: coefficiente di marzo 2016	10

## **Economia e finanza**

Equo canone di marzo 2016	11
---------------------------	----

## **Società**

I termini di convocazione e i <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi per le assemblee di Srl e di Spa	12
---	----

## **Fisco e tributi**

I rimborsi spese agli amministratori	18
--------------------------------------	----

## Detassazione premi di risultato 2016

**C**on la Legge di Stabilità 2016 viene reintrodotta nel nostro ordinamento, dopo l'assenza dello scorso anno, la possibilità di operare, sui premi erogati ai lavoratori legati specifici risultati, una tassazione sostitutiva, dell'Irpef e sue addizionali, per una aliquota applicabile pari al 10%. Tale strumento riguarda i lavoratori subordinati del solo settore privato.

In data 25 marzo scorso è stato firmato il decreto ministeriale di attuazione e, al momento, si è in attesa della sua pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro, sezione pubblicità legale, e dell'avviso in Gazzetta Ufficiale. Solo dopo tale passaggio sarà quindi possibile operare la detassazione sui premi.

Senza il decreto, infatti, rimane negata la possibilità di applicare la detassazione, reintrodotta nel 2016 dall'articolo 1, commi da 182 a 189 della L. 208/2015, in modo strutturale nel nostro ordinamento, per le somme corrisposte a titolo di premio di risultato di ammontare variabile e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Tenuto conto delle tante novità rispetto alle versioni precedenti, una su tutte, la possibilità per il lavoratore di scegliere in alternativa al premio detassato soluzioni di *welfare* aziendale, ci si augura che, almeno a livello amministrativo, siano forniti celermente i chiarimenti operativi per la gestione dell'istituto.

Tale forma di agevolazione tributaria, oltre quanto sopra, dovrà sottostare, tuttavia, alle seguenti regole:

- il premio dovrà risultare da un contratto collettivo di secondo livello, aziendale o territoriale, firmato da parte di associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o Rsa o Rsu aziendali. Non vi rientrano, dunque, accordi individuali o plurimi;
- l'erogazione dovrà essere di ammontare variabile e legata a un effettivo incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Tutto questo dovrà essere misurabile e verificabile sulla base di criteri oggettivi. Si tratta di un'effettiva novità; mentre nelle passate versioni si era parlato di detassazione per una retribuzione di produttività, in senso più generale, adesso il Legislatore ha legato l'agevolazione alla sola sussistenza di un'erogazione premiale;
- su base annua la detassazione potrà essere effettuata, sui premi anzidetti, per un ammontare pari a 2.000,00 euro. Il premio potrà essere erogato anche sotto forma di partecipazione agli utili. Tale somma viene aumentata a 2.500,00 euro laddove le aziende coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Su quest'ultimo punto è stato chiarito come, a tal fine, occorra la costituzione di gruppi di lavoro, tra responsabili aziendali e lavoratori, che siano finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedano strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non dunque semplici gruppi di consultazione;
- la detassazione sarà applicabile a quei lavoratori che, nel corso del 2015, abbiano ottenuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro;
- l'accordo di secondo livello, alla base dell'erogazione premiale, dovrà essere depositato presso la DTL competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. È stato chiarito che, per gli accordi già firmati, sarà possibile effettuare il deposito entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione. Il suddetto deposito avverrà assieme a quello di una autodichiarazione di conformità, dell'accordo stesso, ai requisiti normativi; ciò sarà possibile a mezzo di uno specifico modello che verrà allegato al decreto attuativo.

Si fa presente che la detassazione 2016 opererà secondo il criterio di cassa, ovvero sulle effettive erogazioni avvenute nel corso del 2016 e fino al 12 gennaio 2017, in virtù del principio di cassa

allargata.

Essendo stata resa strutturale, a normativa invariata nel 2017 non si dovrà più attendere alcun decreto attuativo.

Sarà quindi possibile detassare anche premi relativi all'anno 2015, o distribuzione di utili 2015, purché erogati nel 2016 e a condizione che l'accordo di base rispetti i nuovi criteri normativi.

Si ricorda che il lavoratore potrà richiedere espressamente la non effettuazione della detassazione, che sarebbe di fatto automaticamente operata dal sostituto. Quest'ultimo, in ogni caso, ove emergesse dall'applicazione dell'agevolazione un trattamento fiscale peggiorativo per il singolo lavoratore, si asterrà dall'effettuarla in virtù della clausola di salvaguardia.

Si ricorda, infine, che la Legge di Stabilità ha provveduto a innovare, parzialmente, la normativa sui *fringe benefit*. Ove detti servizi, di cui al comma 2 e ultimo periodo del comma 3, articolo 51 Tuir, siano fruiti in sostituzione delle somme erogabili a fronte di premi di risultato, il loro valore non sarà soggetto a tassazione. Ciò sia nel rispetto dei limiti esenti già proposti dal citato articolo 51, sia quale eccezione rispetto alla tassazione agevolata al 10%.

## I chiarimenti della Fondazione Studi

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n. 8/2016, ha fornito importanti chiarimenti operativi in ordine alla detassazione per gli incrementi di produttività, resa strutturale a partire dal 2016 dall'articolo 1, commi da 182 a 189, L. 208/2015.

Innanzitutto si sottolinea come la legge si riferisca a "premi di risultato" e non a "somme" erogate per incrementi di produttività: pertanto sono escluse dal beneficio le somme negoziate come controprestazione dell'attività lavorativa e, dunque, comprese nel vincolo sinallagmatico del rapporto di lavoro oppure riconosciute a ristoro di un disagio. Soltanto in riferimento al lavoro agile, una volta entrato in vigore il disegno di legge attualmente in discussione in parlamento, saranno detassabili anche le somme corrisposte come controprestazione dell'attività lavorativa ma nei limiti dell'importo di 2.000,00 euro annui. Fino ad allora anche per l'indicatore "lavoro agile" è necessario individuare delle somme aggiuntive riconosciute a titolo di premio e legarle a parametri oggettivamente misurabili.

Secondo la Fondazione, inoltre, le aziende che non intendano sottoscrivere un contratto aziendale, possono corrispondere premi detassabili, sempre che recepiscano almeno i contenuti di un contratto collettivo territoriale, anche se riferito a una categoria diversa da quella di appartenenza.

Relativamente al passaggio contenuto nel comma 182 in cui si stabilisce che il premio deve essere di "ammontare variabile", il documento della Fondazione precisa che è riferito all'ammontare del premio e, dunque, la norma sembra suggerire il criterio con cui deve essere costruito numericamente il risultato.

In particolare, essa sembra imporre alle parti sociali la costruzione di un premio che sia graduale al risultato da ottenere. Pertanto, non sembrano essere ammessi all'agevolazione premi individuati in misura fissa legati ad un unico indicatore di risultato; ad esempio, non sembra consentita l'agevolazione qualora fosse individuato un premio di ammontare fisso (1.000 euro) al raggiungimento di un determinato risultato (fatturato 100.000 euro).

Al contrario, la norma sembrerebbe spingere, ad esempio, verso una gradualità del premio in base al raggiungimento proporzionale del risultato. Pertanto, un premio di 1.000 euro che potrà essere riconosciuto nella misura del 90%, 80% etc., in funzione di una scala di maggiore fatturato ottenuto.

Questa scelta legislativa sembra essere giustificata dal fatto che amplia le possibilità per i lavoratori di raggiungere il risultato e maturare il diritto al premio. Il comma 183, inoltre, stabilisce che eventuali indicatori stabiliti dalla contrattazione collettiva riferiti alla presenza, non possono prevedere effetti penalizzanti derivanti dal periodo obbligatorio di congedo di maternità.

Riguardo i contratti aziendali, è necessario che siano stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. L'accordo è sufficiente che sia sottoscritto anche da

una sola associazione sindacale e non necessariamente da una pluralità di esse (la norma richiama "da" associazioni sindacali).

Una condizione necessaria per l'operatività del beneficio fiscale è che le somme in questione siano erogate "in esecuzione" di contratti collettivi territoriali o aziendali e, dunque, con esclusione dei contratti collettivi nazionali, contratti individuali o contratti individuali plurimi.

La norma, quindi, non limita l'efficacia del beneficio al periodo successivo alla stipulazione del contratto collettivo, ma si rimette con ampia delega alle previsioni delle parti sociali ("in esecuzione"). Secondo la Fondazione Studi, in virtù di tale rinvio normativo, è legittimo "che un contratto collettivo stipulato nel corso del 2016 preveda un'efficacia retroattiva delle proprie disposizioni per tutto il 2016".

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è previsto il deposito del contratto collettivo entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni legislative. Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello allegato al decreto interministeriale. Qualora, nel corso del 2016 fossero corrisposti premi di risultato sulla base di accordi stipulati in anni precedenti (esempio, nel 2015), l'agevolazione sarebbe ammessa a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal decreto interministeriale e previo deposito del contratto e della relativa dichiarazione di conformità, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale.

## **Riferimenti normativi**

Articolo 1, commi da 182 a 189, L. 208/2015

Fondazione Studi, circolare n. 8/2016

## Cassa integrazione in deroga 2016

**C**ome noto, sul tema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, si è registrato un generale riordino normativo a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 148/2015, il quale ha inoltre promosso un sostanziale avallo alla precedente disciplina dei Fondi integrativi e dei c.d. Fondi bilaterali, quali strumenti a disposizione delle imprese di minori dimensioni. Vi è stata inoltre la ridefinizione del Fondo integrativo presente presso l'Inps, che è stato rinominato Fondo di integrazione salariale (FIS), che riguarderà le imprese di minori dimensioni escluse dalla disciplina della cassa integrazione ordinaria o da quelle riguardanti i Fondi bilaterali di settore non ancora operativi (aziende tra i 5 e i 15 addetti), e comunque ogni altra azienda non rientrante nel predetto ammortizzatore.

Si ricorda che la cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd), cui possono accedere le aziende escluse dalla disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), avrebbe dovuto esaurire la propria operatività entro il 2015, avendo avuto come ultimo atto normativo il D.M. 83473/2014. Con la recente Legge di Stabilità 2016, in considerazione dell'attuale difficoltà operativa dei già citati Fondi integrativi o bilaterali, si è correttamente ritenuto di prorogare, ancora per l'anno 2016, la disciplina della Cigd, sia pure con parziali mitigazioni. Su tale aspetto è di recente intervenuto anche l'Inps, con propria circolare n. 56/2016. Si evidenziano, di seguito, le principali indicazioni fornite dall'Istituto. La cassa in deroga, secondo il disposto della recente Legge di Stabilità 2016, potrà essere concessa, o prorogata, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. Viene anzitutto specificato come la cassa in deroga sia concessa ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, ma subordinatamente al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento. La nuova normativa in tema di Cigo ha previsto uno specifico contributo addizionale, da pagare solo a seguito dell'effettivo uso dell'ammortizzatore e con aliquota crescente in funzione del tempo dell'utilizzo fattone. L'Inps chiarisce che tale disposizione, in quanto di carattere generale, risulta applicabile anche in caso di uso della cassa in deroga. In sostanza l'azienda dovrà versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Come noto la cassa in deroga potrà essere operata sia con pagamento diretto da parte dell'Inps che con anticipazione dell'erogazione da parte dell'azienda. In quest'ultimo caso viene stabilito, secondo le nuove regole previste per la Cigo, che il conguaglio contributivo, ovvero il recupero del credito, dovrà essere operato, a pena di decadenza, entro 6 mesi decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso, ovvero dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'Istituto se successivo. Restano invece fermi, come nel recente passato, i termini per la presentazione della domanda di cassa in deroga, da effettuare, si ricorda, sia alla Regione competente che all'Inps. Tale termine è pari, quindi, a 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Ciò in contrapposizione al nuovo termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per i trattamenti di Cigo. La sussistenza dei due strumenti, ossia la Cigd e il Fondo integrativo Inps, ha costretto l'Istituto a verificare e indicare una strada di gestione della crisi temporanea da parte delle aziende interessate. Viene così specificato che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale potranno scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa, sopra brevemente esposta, o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale stesso. Per le imprese al di sopra dei 5 addetti, ma al di sotto dei 15, stante il fatto che le eventuali erogazioni da parte del Fondo partirebbero col 1° luglio 2016, non resta, almeno nel primo semestre dell'anno, che la strada della cassa in deroga.

### Riferimenti normativi

D.M. n.83473/2014

## Chiariti alcuni dubbi sulle nuove dimissioni telematiche

**I**l Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti, che qui si riassumono, sulla nuova procedura telematica per le dimissioni, tramite le *Faq* sul sito *Cliclavoro* e in risposta ad alcuni quesiti avanzati dai consulenti del lavoro.

CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLA NUOVA PROCEDURA PER LE DIMISSIONI/RISOLUZIONI CONSENSUALI	
<b>Natura ed efficacia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il modello telematico non ha la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma, ma introduce la "forma tipica" delle stesse, che, per essere efficaci, devono essere presentate secondo le modalità telematiche introdotte.</li><li>• Se il lavoratore comunica le dimissioni in forma diversa e, nonostante i solleciti, non utilizza la procedura telematica, è il datore di lavoro a dover rescindere il rapporto di lavoro. <b>La comunicazione obbligatoria di cessazione al CPI, comunque dovuta, è inefficace se il lavoratore non ha proceduto con l'invio del modello telematico.</b></li></ul>
<b>Sì procedura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapporti di lavoro privati;</li><li>• lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento con successiva convalida presso DTL;</li><li>• dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata;</li><li>• dimissioni da rapporto di lavoro a tempo determinato;</li><li>• lavoratori assunti presso una società privata a totale partecipazione pubblica ;</li><li>• rapporti di lavoro domestico in somministrazione;</li><li>• direttore generale e amministratore delegato di un'azienda;</li><li>• dimissioni per giusta causa.</li></ul>
<b>NO procedura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavoratori domestici;</li><li>• risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale;</li><li>• genitori lavoratori ex articolo 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001 con convalida presso DTL;</li><li>• recesso durante il periodo di prova;</li><li>• rapporti di lavoro marittimo;</li><li>• rapporti del pubblico impiego;</li><li>• CO.CO.CO.;</li><li>• interruzione anticipata di tirocinio;</li><li>• dimissioni presentate prima del 12 marzo 2016 con cessazione dopo tale data per effetto della decorrenza del preavviso.</li></ul> <p><b>In caso di invio di dimissioni telematiche errate perché non rientranti nel campo di applicazione, non è necessario revocare quelle telematiche.</b></p>
<b>Accesso alla procedura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il lavoratore deve essere in possesso del PIN dispositivo rilasciato dall'Inps e della firma digitale se non si rivolge a soggetto abilitato.</li><li>• Il lavoratore non deve possedere la firma digitale se presenta le dimissioni attraverso un soggetto abilitato.</li><li>• È legittima la messa a disposizione di un PC nei locali aziendali, ma il PIN Inps è personale e non cedibile.</li></ul>
<b>Mail datore di lavoro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• È possibile inserire come recapito <i>email</i> anche una casella di posta non Pec.</li><li>• Nel caso in cui un lavoratore, o il sistema in automatico, compili in modo errato l'indirizzo <i>mail</i> del datore di lavoro, il datore di lavoro può controllare le comunicazioni nella propria pagina personale del portale <i>Cliclavoro</i>, nella sezione "<i>Dimissioni volontarie</i>", ma il Ministero prova a reinviare la <i>mail</i> agli indirizzi conosciuti a sistema e a notificare alla DTL, nonché a inviare <i>mail</i> al lavoratore per chiedergli di modificare l'indirizzo errato.</li></ul>

# Lavoro e previdenza

<b>Mail datore di lavoro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MEGLIO CONTROLLARE CLICLAVORO se qualcuno non si presenta al lavoro, perché potrebbe essersi dimesso e io potrei non aver ricevuto la mail.</b></li><li>• In caso di pluralità di indirizzi è sufficiente indicarne uno, Pec o non Pec.</li></ul>
<b>Soggetti abilitati</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Posso rivolgermi a qualunque soggetto abilitato (non connessione con residenza o luogo di lavoro), presentando un documento di identità.</li><li>• Il soggetto abilitato accede alla procedura registrandosi su Cliclavoro con il profilo di "Operatore" per ottenere le credenziali di accesso.</li><li>• Il singolo consulente del lavoro non è abilitato alla trasmissione dei modelli di dimissione o risoluzione consensuale del rapporto.</li><li>• Sono abilitate le Commissioni di certificazione istituite presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro.</li><li>• I soggetti abilitati sono responsabili dell'accertamento dell'identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modello telematico e devono adottare tutte le misure idonee all'accertamento dell'identità del lavoratore.</li><li>• Le Commissioni di certificazione costituite presso le DTL possono assistere il lavoratore nella trasmissione del modello telematico: la procedura può essere esercitata direttamente dal direttore della DTL, anche per il tramite del personale appositamente incaricato.</li><li>• Le dimissioni possono essere presentate anche rivolgendosi alle sedi di cui all'articolo 2113, comma 4, cod.civ., che rinvia, tra gli altri, all'articolo 411 c.p.c., che individua, testualmente, la "sede sindacale": per "sede sindacale" si intende l'ipotesi in cui il lavoratore pone in essere determinati atti con l'assistenza di un sindacalista di sua fiducia (è quindi sufficiente che la formalizzazione delle dimissioni/risoluzione consensuale avvenga alla presenza di un sindacalista, in quanto la stessa costituisce garanzia circa la spontaneità e la consapevolezza dell'atto).</li><li>• Le modalità operative attraverso le quali assicurare il servizio sono rimesse alle scelte organizzative dei soggetti abilitati di natura collegiale.</li></ul>
<b>Data di decorrenza e preavviso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa, pertanto la data è quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro.</li><li>• La procedura <i>on line</i> non incide sull'obbligo di preavviso in capo al lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione: pertanto restano ferme le disposizioni di legge o contrattuali in materia di preavviso.</li><li>• Nel caso in cui, dopo l'invio della comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro debba rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà: sarà cura del datore di lavoro indicare l'effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.</li><li>• Nell'ipotesi in cui il lavoratore e il datore di lavoro si accordino per modificare il periodo di preavviso, spostando quindi la data di decorrenza indicata nel modello telematico, sarà cura del datore di lavoro indicare l'effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.</li><li>• Se la data di decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso non è un problema, perché la Comunicazione obbligatoria di cessazione fornisce l'informazione esatta sull'effettiva estinzione del rapporto di lavoro.</li><li>• La data di decorrenza delle dimissioni può coincidere con il sabato o un giorno festivo.</li></ul>
<b>Revoca dimissioni</b>	Se le parti si accordano di revocare le dimissioni dopo i 7 giorni, la procedura non consente più la revoca, ma non sarà effettuata la comunicazione obbligatoria e, quindi, il rapporto resta in essere.

## Riferimenti normativi

FAQ Ministero del lavoro

## Fondo di integrazione salariale: così le regole

**I**l Fondo di solidarietà residuale istituito presso l'Inps con il D.M. 79141/2014, è stato adeguato, dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del D.Lgs. n.148/2015 e ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale. Nella G.U. 30 marzo 2016, n.74, è stato pubblicato il Decreto 3 febbraio 2016, n.94343, avente ad oggetto la regolamentazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), i cui contenuti sono di seguito riassunti.

Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite e, in ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a 4 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro. In via transitoria, per consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del Fondo, il limite, calcolato in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima, è modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte nell'anno 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

### Ambito di applicazione

Sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (inclusi gli apprendisti), appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I, D.Lgs. 148/2015, sulle integrazioni salariali, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali anche alternativi ai sensi del medesimo decreto. Qualora in seguito fossero costituiti Fondi di solidarietà in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal FIS, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nel suo ambito di applicazione e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ma i contributi eventualmente già versati o dovuti restano acquisiti al FIS.

Dal 1° gennaio 2016 confluiscono nel FIS i datori di lavoro che occupano mediamente:

- più di 5 dipendenti appartenenti a Fondi di settore costituiti ai sensi della L. 92/2012 che non hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 148/2015 entro il 31 dicembre 2015;
- più di 5 dipendenti appartenenti a Fondi costituiti ai sensi della L. 92/2012, che non hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento in materia di prestazioni entro il 31 dicembre 2015 (potranno richiedere le prestazioni del FIS per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016);
- più di 5 dipendenti appartenenti a Fondi costituiti ai sensi della L. 92/2012 che non hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento in materia di aliquote contributive entro il 31 dicembre 2015 (potranno richiedere le prestazioni del FIS per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016).

### Destinatari

Sono destinatari delle prestazioni del FIS i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti con contratto professionalizzante, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del

trattamento, da computarsi tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata per i lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto.

Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attività lavorativa dopo sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Per ciascuna unità produttiva, i trattamenti non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo del limite complessivo, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, la durata dell'intervento che dà luogo alla corresponsione dell'assegno di solidarietà viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero. I datori di lavoro che occupano mediamente, alla data del 1° gennaio 2016, da più di 5 a 15 dipendenti nel semestre precedente, compresi gli apprendisti, possono richiedere le prestazioni per gli eventi di riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

## **Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni**

L'erogazione delle prestazioni è effettuata dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga, e l'importo è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato da questo secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte ai lavoratori non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano trascorsi 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento, se successivo.

La sede Inps territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta del datore di lavoro.

## **Finanziamento**

È dovuto al Fondo, dal 1° gennaio 2016, un contributo ordinario sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori nelle seguenti misure:

- per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, lo 0,65%;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti, lo 0,45%.

È inoltre dovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, pari al 4% della retribuzione persa.

Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, tranne quelle relative agli sgravi contributivi.

## **Riferimento normativo**

Decreto 94343/2016

## TFR: coefficiente di marzo 2016

**S** econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a marzo 2016 è risultato pari a 99,60: a marzo 2016 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2015 è risultata pari a 0,375000.

Decorrenza	Periodo	Indice Istat	Aumento rispetto al 2015	Tasso mensile	75% Differenza 2015	Rivalutazione
Gennaio 2016	15 gennaio - 14 febbraio	99,7	0	0,125	0	0,125000
Febbraio 2016	15 febbraio - 14 marzo	99,50	0	0,250	0	0,250000
Marzo 2016	15 marzo - 14 aprile	99,60	0	0,375	0	0,375000

## Equo canone di marzo 2016

**L'** inflazione del mese di marzo 2016 è stata pari a  $-0,3\%$ . Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione ridotta al 75% è pari a  $-0,225\%$  (menozerovirgoladuecentoventicinque).

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 2016 rispetto a marzo 2015 è risultata pari a  $-0,3\%$  (menozerovirgolatre). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della L. 118/1985: il 75% risulta pari a  $-0,225\%$  (menozerovirgoladuecentoventicinque);
- la variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 2016 rispetto a marzo 2014 risulta pari a  $-0,5\%$  (menozerovirgolacinque). Il 75% risulta pari a  $-0,375\%$  (menozerovirgolatrecentosettantacinque). Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito internet dell'ISTAT.

## I termini di convocazione e i *quorum* costitutivi e deliberativi per le assemblee di Srl e di Spa

**U**n'analisi volta a evidenziare analogie e differenze legislative, giurisprudenziali, dottrinarie e di prassi operativa in ordine sia alle procedure e ai termini di convocazione delle assemblee di Srl e di Spa, che ai rispettivi *quorum* costitutivi e deliberativi, nella consapevolezza che proprio l'analisi dei profili distintivi delle discipline previste per i due modelli societari risponda a una precisa scelta del Legislatore, poi interpretata nella pratica, di declinare differentemente i formalismi propri delle due tipologie societarie oggi a confronto.

### La convocazione dell'assemblea

Nelle Spa, a norma dell'articolo 2366, cod. civ., il potere di convocare l'assemblea dei soci spetta all'organo amministrativo, amministratore unico o CdA, oppure al consiglio di gestione, rimanendo in ogni caso affidata all'autonomia statutaria la possibilità di attribuire tale potere al singolo amministratore o, più comunemente, al presidente del CdA. La *ratio* di tale scelta è quella di garantire la celerità e l'economicità del procedimento assembleare<sup>1</sup>, ma il riconoscimento di tale potenziale beneficio per la società non va a sostituire il compito riconosciuto *ex lege* all'organo amministrativo di convocare l'assemblea dei soci. Il disposto normativo richiamato, tuttavia, sembra collidere con l'articolo 2379, cod. civ. che al terzo comma stabilisce "Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea".

Sembrirebbe dunque che, anche nel silenzio dello Statuto, il singolo amministratore o componente del collegio sindacale possa convocare autonomamente l'assemblea dei soci; in realtà, la deliberazione di un'assemblea così convocata può essere dichiarata annullabile per "mancanza di legittimità" della convocazione, vizio che però può essere eccepito solo dal CdA nella sua interezza e non dal singolo amministratore.

Per quanto riguarda le Srl, il nuovo articolo 2479-bis, cod. civ. non ha riprodotto interamente il vecchio articolo 2484, cod. civ., per cui si discute in dottrina se sia possibile un'applicazione analogica dell'articolo 2366, cod. civ. che, come argomentato, attribuisce all'organo amministrativo il potere di convocare l'assemblea. Ciò significa che, in presenza di statuti che nulla dispongano in merito, potrebbe sorgere una controversia tra le minoranze sociali e l'organo amministrativo sull'attribuzione di tale legittimità attiva. La soluzione è stata fornita dal Notariato<sup>2</sup> secondo cui, in assenza di una specifica previsione statutaria, l'assemblea dei soci potrà essere convocata dai singoli amministratori o da tanti soci che rappresentino 1/3 del capitale, e dunque agli stessi soggetti cui, ai sensi dell'articolo 2479, cod. civ., spetta il compito di determinare gli argomenti da sottoporre all'approvazione dei soci.

<sup>1</sup> Consiglio Notarile Milano, Massima n. 82/2005, in Massime Notarili in Materia Societaria, IV ed., Milano nella cui motivazione: "La recente riforma societaria ha complessivamente valorizzato la partecipazione dei soci alle decisioni sociali. Nella Spa, pur affermandosi con chiarezza il principio della responsabilità dei gestori per l'esecuzione delle decisioni, si è perseguito l'obiettivo di semplificare il procedimento assembleare e di agevolare il contributo dei soci alla formazione della volontà sociale, talora anche a costo di sacrificare - per scelte di autonoma statutaria - l'integrale osservanza del principio di collegialità. Nella Srl il rinvio allo Statuto nella conformazione del procedimento assembleare (e nella determinazione di ipotesi di sua facoltatività) assume un rilievo ancora maggiore, purché si salvaguardi il diritto all'informazione del socio. In questo quadro sistematico ben si collocano scelte statutarie ispirate all'obiettivo di facilitare la tenuta di riunioni assembleari mediante attribuzione del potere di convocazione al presidente e/o a singoli membri degli organi di amministrazione e controllo: ciò permette di coinvolgere i soci nelle decisioni sociali in modo più tempestivo, più agile e meno costoso (in senso lato), e quindi più confacente all'interesse sociale, potendosi omettere la previa convocazione e riunione dell'organo di amministrazione o di controllo al solo fine di deliberare la convocazione dell'assemblea".

<sup>2</sup> Cfr. nota 1.

Emerge chiaramente la differenza tra le Spa e le Srl, e cioè se per le seconde vi sia un potere originario, in capo ai singoli amministratori, di convocare l'assemblea. Parte della dottrina ritiene che nemmeno per le Srl esista un tale potere originario, poiché la previsione dell'articolo 2479, comma 1, cod. civ. sarebbe solo occasionale, e comunque priva di utilizzabilità nel momento in cui anche un solo amministratore chiedesse di passare alla forma deliberativa collegiale ai sensi dell'articolo 2479, comma 4, cod. civ.. Il Notariato, invece, opta per un'interpretazione estensiva dell'articolo 2479, cod. civ. sia per le differenze sostanziali tra i due modelli di società sia perché solo per la Spa è prevista anche in capo all'organo di controllo e all'autorità giudiziaria la legittimazione a convocare l'assemblea ai sensi degli articoli 2406, cod. civ. e 2367, cod. civ.. Appare, dunque, preferibile la tesi secondo cui nella Srl, e non anche nella Spa, sia ravvisabile in capo ai singoli amministratori il potere originario di convocare l'assemblea non assoggettabile all'eccezione di annullabilità, data la maggiore snellezza strutturale e deliberativa della Srl.

Analizziamo, dunque, brevemente quali siano le formalità previste per la convocazione dell'assemblea nelle Srl e nelle Spa.

1

### **Le formalità per la convocazione e la costituzione dell'assemblea dei soci nelle Srl**

L'articolo 2479-bis, cod. civ. disciplina le formalità di convocazione dell'assemblea stabilendo che:

- a) l'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da "assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare";
- b) in mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci;
- c) salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale;
- d) l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti;
- e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- f) se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata nel libro delle decisioni dei soci.

Dunque, il modello previsto per la convocazione dell'assemblea, salvo diversa disposizione statutaria, è quello della tradizionale lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci. Questa previsione può essere superata da un'apposita disposizione dell'atto costitutivo, che determini un diverso modo di convocazione, assicurando comunque la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Senza, dunque, infrangere il principio di una corretta tempestività dell'informazione al socio, lo Statuto potrà prevedere sia l'abbassamento del limite degli 8 giorni per la spedizione della raccomandata, che delle modalità di convocazione alternative (telegramma, fax o posta elettronica, pubblicazione dell'avviso su un dato organo di stampa o affissione dello stesso in qualche luogo di normale accessibilità ai soci).

Lo Statuto delle Srl, nel silenzio espresso del Legislatore, dovrà, inoltre, prevedere se la legittimazione a redigere e spedire l'avviso spetti all'organo amministrativo nella sua collegialità, a singoli componenti oppure anche a singoli soci.

Quanto al contenuto di tale avviso, si ritiene comunemente applicabile per analogia quanto disposto dall'articolo 2366, cod. civ. in materia di Spa ove è prescritto che detto avviso debba contenere "l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare": lo Statuto dovrà, dunque, contemplare anche tale previsione.

In merito al luogo dove svolgere l'assemblea, salvo una diversa ed esplicita previsione statutaria, l'articolo 2479-bis, comma 3, cod. civ. dispone che "l'assemblea si riunisce presso la sede sociale". Dunque, l'atto costitutivo o lo Statuto potranno disporre la convocabilità dell'assemblea in luoghi diversi dalla sede sociale o, come accade nella quasi totalità dei casi, da individuarsi di volta in volta dall'organo o dal soggetto cui compete la convocazione dell'assemblea.

### **Le formalità per la convocazione e la costituzione dell'assemblea nelle Spa**

L'articolo 2366, cod. civ. ha reso più flessibile, rispetto al passato, la modalità di convocazione dell'assemblea delle Spa. La riforma ha confermato l'obbligo di pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dell'elenco delle materie da trattare; alternativamente, è prevista la pubblicazione dell'avviso di convocazione su un quotidiano economico preventivamente indicato dallo Statuto.

Nelle società che non fanno ricorso al capitale di rischio l'autonomia statutaria è stata ulteriormente estesa; la riforma ha infatti ammesso, limitatamente a queste società, la possibilità di introdurre nello Statuto forme ancora più semplificate ed economiche di convocazione<sup>3</sup>, idonee a provare il ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea. La differenza tra i quindici giorni previsti nel primo caso e gli 8 giorni previsti nel secondo si spiega perché con l'avviso pubblico (mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) si è meno sicuri che esso venga a conoscenza del soggetto avente diritto; invece, con l'avviso *ad personam* si ha un più alto grado di presunzione di conoscibilità dello stesso, presunzione che giustifica tale riduzione temporale.

Dunque, il Legislatore ha previsto anche per alcune Spa una forma di comunicazione più snella evitando che il socio di fatto resti all'oscuro dell'assemblea per non averne avuto notizia diretta mediante pubblicazione sulla gazzetta o sul quotidiano.

Sempre nell'ottica della semplificazione, rilevanti sono le novità anche in tema di assemblea totalitaria poiché, in mancanza delle formalità prescritte dall'articolo 2366, cod. civ. per una valida costituzione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi è comunque concessa a ciascun socio la possibilità di opporsi alla trattazione degli argomenti di cui non si ritenga sufficientemente informato.

Un ulteriore presupposto di validità dell'assemblea totalitaria è stato introdotto dall'articolo 2366 comma 5, cod. civ. che impone un obbligo di tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte a favore dei componenti degli organi amministrativi e di controllo che non siano intervenuti, volendo così garantire un medesimo livello di informazione a tutti gli organi sociali.

L'articolo 2367, cod. civ. prevede, poi, l'obbligo per gli amministratori o per il consiglio di gestione, di convocare l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale (o la minor percentuale prevista nello Statuto).

È stato, inoltre, previsto che qualora gli amministratori non vi provvedano, l'assemblea possa venire convocata dal Tribunale, che nominerà anche la persona che dovrà presiederla<sup>4</sup>.

### **Modelli societari e termini di convocazione a confronto**

Delineati così i profili distintivi delle due discipline, nella consapevolezza che la diversità risponda a una scelta del Legislatore in relazione alle varie esigenze proprie dei differenti modelli societari, emerge da un lato il carattere suppletivo, derogabile e la grande autonomia che il Legislatore ha attribuito alle società a responsabilità limitata<sup>5</sup>, e dall'altro il rigido formalismo proprio delle Spa.

Dottrina e giurisprudenza, per entrambi i modelli societari, hanno discusso a lungo sulla questione relativa a come intendere il termine degli 8 giorni "prima dell'assemblea" relativi all'avviso di convocazione, assumendo pareri discordanti.

<sup>3</sup> Si tratta della c.d. convocazione *ad personam*; nello stesso senso la Massima n. 11 del Consiglio Notarile di Milano, in Massime notarili in materia societaria, a cura di P. Marchetti, 2010, 81: "... In tale ambito sono da ritenersi legittime sia le clausole che individuano specifiche modalità di convocazione, sia le clausole che prevedono genericamente che l'avviso di convocazione possa essere inviato, con "mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento", al recapito comunicato dal socio alla società, dovendosi in tale ultimo caso intendere in senso ampio il concetto di recapito (e pertanto comprendente, oltre al domicilio, il numero telefax, l'indirizzo di posta elettronica, etc.)..."; G. Zagra, "Convocazione di assemblea per posta elettronica e svolgimento in videoconferenza", nota adesiva a Tribunale Sassari 19 maggio 2000, in *Le Società*, 2001, 210.

<sup>4</sup> La ratio della disposizione è sicuramente in linea con gli obiettivi diretti alla semplificazione della vita societaria e alla maggior tutela degli azionisti.

<sup>5</sup> M.G. Paolucci, "La tutela del socio nella Srl", Milano, 2010, 5, il quale ritiene che il Legislatore non ha aggiunto in pieno il suo obiettivo di dotare le Srl di un corpus autonomo di norme in modo da fornire una disciplina esaustiva delle stesse.

Secondo un primo filone, basato su un'interpretazione letterale delle norme, per le Spa si dovrebbe far riferimento alla data di ricevimento e per le Srl a quella di spedizione; e a sostegno di tale tesi la dottrina ha argomentato che la diversa formulazione non è priva di significato, ma anzi è giustificata dal maggior rigore proprio del procedimento deliberativo ordinario delle Spa; perciò in ipotesi di semplificazione è necessario che sia garantito il diritto all'informazione del socio e che l'avviso sia ricevuto nel termine previsto *ex lege*.

Anche la giurisprudenza di legittimità, basandosi sull'utilizzo di verbi diversi ("spedire" per le Srl e "comunicare" per le Spa) ha sostenuto questa tesi e ritenuto che non siano consentite deroghe rimesse all'autonomia statutaria<sup>6</sup>.

Altro filone dottrinale, invece, ha ritenuto esistente un'omologazione di disciplina valida per entrambi i tipi sociali, e ciò sia per ragioni di tipo lessicale, nel senso che i mezzi di comunicazione di cui parlano gli articoli in esame sono idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso ma non del tempo in cui ciò avverrà, sia perché vi sarebbe un'identità di *ratio* data dal contemperamento dei medesimi interessi in gioco<sup>7</sup>.

La giurisprudenza<sup>8</sup> di merito sembra allineata a tale orientamento sostenendo che

*"il termine di otto giorni deve intendersi riferito non tanto alla ricezione della comunicazione, ma alla spedizione dell'avviso di convocazione, ove si tenga conto che non esistono mezzi di comunicazione che già ex ante siano in grado di assicurare la ricezione da parte del destinatari entro un termine predeterminato"*.

Allo stato attuale questa sembra la tesi preferibile.

Passando, in ultima analisi, al profilo sanzionatorio, in entrambi i tipi sociali la sanzione è comunque l'annullabilità della deliberazione assembleare; dall'esame degli articoli 2377 e 2379, cod. civ. per le Spa, e dell'articolo 2479-ter, cod. civ. per le Srl, emerge la volontà del Legislatore di limitare la sanzione della nullità alle ipotesi più gravi di invalidità, attraendo tutti gli altri casi nella categoria delle deliberazioni annullabili; vale il principio, cioè, che la delibera è nulla solo se contrasta con norme dettate a tutela di un interesse generale che trascende l'interesse del singolo socio e dirette a impedire una deviazione dallo scopo economico-pratico del rapporto di società; la delibera è, invece, annullabile nel caso in cui siano violate norme poste a tutela di interessi dei singoli soci, o di gruppi di soci.

Quindi, l'irregolarità nella convocazione assembleare conduce sempre all'annullabilità della relativa deliberazione in quanto viola un interesse "interno" al regolare svolgimento dell'attività sociale<sup>9</sup>. Non a caso la Corte di Cassazione<sup>10</sup> rimette al soggetto che si ritiene leso la prova dell'omessa o tardiva ricezione dell'avviso di convocazione; quindi, il socio può vincere la presunzione di ricezione nei termini di legge solo dimostrando che l'avviso non gli è pervenuto per causa a lui non imputabile.

Da ultimo anche il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 3 marzo 2014 (n. 8685/2014-1), ha condiviso l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione: in questo caso, infatti, l'avviso di convocazione era stato spedito negli 8 giorni previsti dal codice civile ma era pervenuto a conoscenza del socio interessato solo 5 giorni prima dell'assemblea.

Il giudice di merito, pur ritenendo che ai fini della validità e della legittimità del procedimento di

<sup>6</sup> Tribunale Milano, 3 maggio 2006.

<sup>7</sup> In questo senso anche la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 11 già citata che in motivazione recita: "Quanto ai requisiti richiesti dalla legge perché la convocazione sia regolarmente effettuata, va rilevato che il termine previsto all'ultima parte del terzo comma dell'articolo 2366, che ad una prima lettura parrebbe riferito al ricevimento dell'avviso da parte dei soci, sembrerebbe invece riguardare la comunicazione dell'avviso, non esistendo mezzi che a priori garantiscano il ricevimento entro un termine predeterminato; una simile interpretazione è d'altronde confermata dall'articolo 2479-bis cod. civ., il quale prevede, come sistema legale per le Srl, il requisito dell'invio della raccomandata entro il termine di otto giorni dall'assemblea: non si vede dunque come il sistema, che in un tipo sociale è adottato quale regime ordinario, possa ritenersi precluso ai soci di una Spa che vogliono avvalersi della facoltà di deroga concesse dalla legge (evidentemente per favorire il funzionamento di organizzazioni societarie caratterizzate, di fatto, da compagini sociali ristrette, come nella Srl)".

<sup>8</sup> Tribunale Milano, 23 gennaio 2012.

<sup>9</sup> Tribunale Milano 27 giugno 1988, in *Le Società*, 1989, 31.

<sup>10</sup> Cassazione Civile, SS.UU., n. 23218/2013: "Salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito".

convocazione come disciplinato dal codice civile o dallo Statuto è sufficiente che sia rispettato il termine di spedizione, ha ritenuto che tale principio subisca un'eccezione quando "in concreto risultati - per averne il socio interessato fornito la prova - che, per cause non imputabili a detto socio, l'avviso non gli è pervenuto in tempo utile per consentire l'esercizio dei suoi diritti di intervento e di voto in assemblea" perché si realizza una lesione dei suoi diritti con conseguenti ripercussioni sulla regolare costituzione dell'organo collegiale e sulla validità delle delibere adottate<sup>11</sup>. Certo è che risulterà impossibile stabilire aprioristicamente, in via generale e preventiva, quando una "circostanza" sia di fatto lesiva dei diritti del socio, dovendo la circostanza essere oggetto di una valutazione del giudice che, analizzando la questione nel merito, potrà stabilire se un fatto abbia o meno permesso al socio di partecipare in maniera informata all'assemblea.

Convocata regolarmente l'assemblea con le modalità analizzate, entrambi i modelli societari prevedono differenti *quorum* costitutivi e deliberativi:

## **A** I *quorum* costitutivi e deliberativi per le Srl

L'assemblea delle Srl è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Pertanto:

- se in assemblea sono presenti tanti soci che rappresentino il 100% del capitale, sarà necessario il voto favorevole di più del 50% del capitale;
- se, al contrario, in assemblea sarà presente solo il 40% del capitale, verrà a mancare il *quorum* costitutivo e l'assemblea non potrà deliberare.

Nei casi previsti dall'articolo 2479, cod. civ., n. 4 (modificazioni dell'atto costitutivo) e n. 5 (decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci), risulta comunque necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Per l'approvazione di tali decisioni vengono, infatti, richieste maggioranze più qualificate, demandando all'atto costitutivo la possibilità di prevedere addirittura il consenso unanime.

Tutti i *quorum* appena indicati, a mente dell'articolo 2479-*bis*, cod. civ., sono derogabili sia in aumento che in diminuzione, diversamente da quanto stabilito per la Spa, dove lo Statuto può richiedere soltanto maggioranze più elevate. Per le Srl si ritiene, pertanto, che l'unico limite che abbiano i soci alla libertà di modificare i *quorum* proposti dal Legislatore sia costituito dalla previsione di unanimità.

Infine, in mancanza di regolare convocazione:

"la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento" (articolo 2479-*bis*, ultimo comma, cod. civ.).

## **B** I *quorum* costitutivi e deliberativi delle Spa

### **L'assemblea in prima convocazione**

L'articolo 2368, cod. civ. disciplina la costituzione dell'assemblea in prima convocazione e la validità delle deliberazioni nelle Spa. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo Statuto preveda una maggioranza più elevata.

Quanto all'assemblea straordinaria, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, questa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che lo Statuto preveda maggioranze più elevate. A norma del comma 2 del medesimo articolo, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo Statuto non richiede una maggioranza più elevata.

<sup>11</sup> Cassazione n. 3587/1975.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo Statuto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Un richiamo merita, infine, il comma 3 dell'articolo 2368, cod. civ. il quale precisa che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (azioni proprie) sono computate ai fini della validità della costituzione dell'assemblea; tali azioni non devono però essere calcolate ai fini del conteggio delle maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni.

### **L'assemblea in seconda convocazione**

L'articolo 2369, cod. civ. disciplina i *quorum* costitutivi e deliberativi per l'assemblea in seconda convocazione e per le convocazioni successive: vige, infatti, l'obbligo di convocare nuovamente l'assemblea se in prima convocazione non vengano raggiunti i *quorum* costitutivi di cui all'articolo 2368, cod. civ..

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione (non può avvenire nel giorno fissato per la prima), e se ciò non avviene l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima ex articolo 2366, cod. civ..

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il capitale sociale rappresentato in assemblea e delibera con la maggioranza delle azioni intervenute, sulle stesse materie oggetto di prima convocazione.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento in assemblea di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con voto favorevole di almeno due terzi del capitale ivi rappresentato. Lo Statuto può comunque prevedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e l'emissione di azioni privilegiate (articolo 2369, comma 5, cod. civ.).

Nelle convocazioni successive alla seconda l'assemblea straordinaria è costituita, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo Statuto richieda una quota di capitale più elevata (articolo 2369, comma 7, cod. civ.).

Lo Statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni dettate per la seconda convocazione (articolo 2369, comma 6, cod. civ.).

### **Riferimenti normativi**

Articolo 2366, cod. civ.

Articolo 2484, cod. civ.

Articolo 2479, cod. civ.

Articolo 2479-*bis*, cod. civ.

## I rimborsi spese agli amministratori

**S**ovente gli amministratori, nell'adempimento del loro mandato, si trovano a effettuare delle trasferte e a doverne anticipare i costi che saranno rimborsati dalla società. Il nostro sistema tributario contempla tre modalità per procedere al rimborso spese la cui scelta è lasciata alla libera volontà degli amministratori e della società. Ognuna di esse ha conseguenze fiscali in capo a entrambi i soggetti che sono disciplinate dall'articolo 51, comma 5, Tuir per quel che riguarda la tassazione dei rimborsi in capo all'amministratore, e dall'articolo 95, comma 3, Tuir per quanto concerne la deducibilità del rimborso da parte della società.

### La disciplina fiscale dei redditi degli amministratori

Per prima cosa è necessario, se pur brevemente, fare un cenno alla natura del reddito di amministratore. La L. 342/2000, a far data dal 1° gennaio 2001, ha inquadrato i redditi prodotti dagli amministratori nella categoria i quelli assimilati al lavoro dipendente. La norma di riferimento, introdotta dal suddetto provvedimento, è la lettera c-bis) dell'articolo 50, D.P.R. 917/1986: "Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: ... c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri Enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".

Il successivo articolo 52, Tuir prevede poi che, ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano, salve alcune fattispecie, le disposizioni dell'articolo 51, Tuir, che regola le modalità di determinazione del reddito da lavoro dipendente.

Pertanto, per poter individuare la tassazione dei rimborsi spese in capo agli amministratori, bisogna far riferimento al citato articolo e nello specifico al comma 5 "le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro (90.000 lire) al giorno, elevate a 77,47 euro (150.000 lire) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di 1/3. Il limite è ridotto di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro (30.000 lire), elevate a 25,82 euro (50.000 lire) per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito".

Tutte le circolari ministeriali emanate in merito all'argomento di cui trattasi, anche se riferite ai rimborsi spese dei dipendenti, possono applicarsi per analogia anche a quelli destinati agli amministratori.

Vi sono però alcuni casi in cui, pur svolgendo l'ufficio di amministratore di società, il reddito conse-

guito sfugge alla disciplina di cui all'articolo 51, Tuir.

L'agenzia delle entrate, con la circolare n. 105/E/2001 e la risoluzione n. 56/E/2002, ha chiarito, infatti, che questa non è applicabile a particolari figure professionali che ricoprono la carica di amministratore. Il caso di professionisti iscritti agli ordini professionali, come, per esempio, i dottori commercialisti, che si trovano ad assumere incarichi di amministratori di società. Relativamente a questa ipotesi, si applicherà la disciplina di determinazione del reddito prevista per il reddito professionale di cui all'articolo 54, Tuir. In linea generale si può affermare che quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all'attività professionale.

Con la circolare n. 67/E/2001 l'Amministrazione ha anche chiarito che, per stabilire se sussista o meno una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata, occorre valutare se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione è necessario avere conoscenze direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata. In caso affermativo, i compensi percepiti saranno assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo. Di contro l'ufficio di amministratore di società non può essere attratto nella sfera del lavoro autonomo, quando non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali.

Quando il professionista svolge l'incarico di amministratore di una società che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria sfera professionale, l'attività verrà, anche in questo caso, attratta nella sfera professionale se pur in assenza di una previsione espressa nell'ambito delle norme di disciplina dell'ordinamento professionale (ad esempio ingegnere edile che è membro di un CdA di una società di ingegneria che opera nel settore delle costruzioni).

## I rimborsi spese come costi aziendali

Le indennità di trasferta, o rimborsi spese, hanno rilevanza anche sotto l'aspetto della deducibilità da parte della società erogatrice. La norma di riferimento in questo caso è il comma 3, dell'articolo 95, Tuir che dispone *"le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel"*.

Questa norma deve essere necessariamente correlata con l'articolo 109, comma 5, Tuir che in generale considera *"deducibili le spese se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, o che non vi concorrono in quanto esclusi"*. Dalla nozione riportata non è quindi sufficiente, ai fini della deducibilità, che le spese siano sostenute, ma è necessario anche che siano proporzionate con le reali necessità che la trasferta comporta.

## Definizione di trasferta e sede di lavoro

Prima di analizzare nel dettaglio la disciplina delle indennità di trasferta, è necessario fornire una definizione di quest'ultima e identificare la sede di lavoro. Le trasferte dei dipendenti sono ben delineate nei compiti e negli obiettivi. La durata, per esempio, è stabilita anticipatamente e raramente lo svolgimento presenta cambi di programma. Le trasferte degli amministratori sono, invece, più flessibili e si adattano maggiormente alle situazioni che si presentano. Così possono essere prolungate, se è necessario, per concludere un affare o comunque essere modificate in base a una scelta di valutazione di convenienza che fa lo stesso amministratore.

Molte sono le occasioni in cui gli amministratori devono effettuare trasferte e sostenere spese, ad esempio per:

- concludere affari fuori sede;

- visitare clienti e/o fornitori;
- partecipare a incontri con altri dirigenti;
- partecipare a fiere o convegni;
- dare esecuzione alle delibere assembleari.

Sia l'articolo 51, comma 5, che l'articolo 95, comma 3, Tuir riservano una disciplina particolare alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale relativo alla sede di lavoro degli amministratori. È fondamentale, pertanto, per poter applicare correttamente le disposizioni, individuare la sede di lavoro dell'amministratore. Anche se nella generalità dei casi, questa, corrisponde con la sede della società, sarà opportuno desumerla da atto scritto avente data certa. Meglio sarebbe indicarla nella delibera di nomina. La circolare n. 7/E/2001, paragrafo 5.3 chiarisce comunque che se per le particolarità delle prestazioni svolte dall'amministratore non è oggettivamente determinabile una sede di lavoro, occorre fare riferimento al domicilio fiscale dell'amministratore.

## **Imponibilità dei rimborsi spese in capo all'amministratore e deducibilità da parte dell'impresa per le trasferte al di fuori del territorio comunale**

### ***Articolo 95, comma 3, Tuir (deducibilità per l'impresa)***

Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 95 prevede, per il rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute fuori dal territorio comunale, un limite di deducibilità giornaliero pari a 180,76 euro per le trasferte in Italia, elevato a 258,23 euro per quelle all'estero. Tutte le altre spese rimborsate e inerenti la trasferta non hanno limiti di deducibilità, se non quelli previsti dalle norme generali sui componenti del reddito di impresa di cui all'articolo 109, Tuir.

Secondo quanto stabilito dalla circolare n. 188/E/1998, i predetti limiti non trovano applicazione in presenza di rimborso misto e forfettario. In queste fattispecie, quindi, non vi saranno limiti alla deduzione dei rimborsi spese per vitto e alloggio effettuati analiticamente oltre alla quota forfettaria. Nessun limite inoltre è previsto dalla norma per i rimborsi relativi alle spese di viaggio e trasporto a eccezione, come vedremo per i rimborsi chilometrici disciplinati dal secondo periodo del citato comma 3.

### ***Articolo 51, comma 5, Tuir (imponibilità in capo all'amministratore)***

Il comma 5 dell'articolo 51, Tuir condiziona la totale o parziale imponibilità dei rimborsi spese al mancato rispetto di limiti e condizioni.

In primo luogo viene previsto un diverso trattamento tra indennità o rimborsi spese per le trasferte effettuate:

- all'interno del territorio comunale, ove è ubicata la sede di lavoro;
- fuori dal territorio comunale relativo alla sede di lavoro.

Nell'ambito poi delle trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale viene fatta una ulteriore distinzione tra:

- trasferte nazionali, ovvero in Italia;
- trasferte all'estero.

La disposizione citata consente di scegliere tra diversi sistemi di rimborso spese che avranno trattamenti fiscali differenti in capo all'amministratore. Si tratta del:

- rimborso analitico;
- rimborso forfettario;
- rimborso misto.

La scelta tra i vari sistemi deve riguardare l'intera trasferta, per cui non è consentito nell'ambito di una stessa trasferta adottare criteri differenti nelle giornate ivi comprese.

## **Rimborso analitico o a piè di lista**

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte, o missioni fuori dal territorio comunale, non concorrono a formare reddito i rimborsi spese documentate relative al vitto, alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentate, eventualmente sostenute fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro. Queste ultime devono comunque essere anali-

ticamente attestate dall'amministratore.

Mettendo a confronto la tassazione in capo all'amministratore dei rimborsi spese e la deducibilità da parte della società avremo:

Tipo di spesa	Documentazione	Limiti di imponibilità amministratore	Limite deducibile per la società
Viaggio e trasporto	Analiticamente documentate (fatture/ricevute fiscali)	Nessun limite	Nessun limite ad eccezione del rimborso chilometrico
Vitto e alloggio	Analiticamente documentate (fatture/ricevute fiscali)	Nessun limite	180,76 euro al giorno elevato a 258,23 euro per trasferte all'estero
Altre spese	Attestate analiticamente dall'amministratore	15,49 euro al giorno	Nessun limite

Le spese di viaggio e trasporto devono essere intese in senso ampio e ricomprendono, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto ferroviario, aereo, taxi e i rimborsi per l'utilizzo delle auto di proprietà. Secondo la circolare Assonime n. 25/1998 si ricomprendono nelle spese di viaggio anche i pedaggi e le spese di parcheggio in quanto accessorie alle spese di viaggio. In merito la circolare n. 326/E/1997 aveva inserito le spese di parcheggio tra le "altre spese non documentabili" la cui deduzione è limitata a 15,49 euro giornaliera. Sembrerebbe quindi che per l'Agenzia delle entrate dette spese soggiacciano al limite di cui sopra mentre per Assonime no. Questa interpretazione contrastante, potrebbe essere superata, considerando le spese di parcheggio rientranti nelle altre spese quando non opportunamente documentate e rientranti tra le spese di viaggio, e quindi deducibili senza limite, quando adeguatamente documentate.

Le spese di vitto e alloggio sono riferibili a tutte quelle sostenute in qualunque struttura ricettiva e secondo Assonime possono esservi ricomprese anche le spese frigobar e per la colazione.

Per altre spese deve intendersi tutte le altre spese diverse da quelle di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, o comunque non documentabili, inerenti alla trasferta. Queste ultime saranno tassabili in capo all'amministratore per gli importi eccedenti 15,49 euro giornaliera.

## Rimborso forfettario

Il rimborso forfettario consente una notevole semplificazione per la gestione fiscale dei rimborsi spese, in quanto non richiede la produzione di alcuna documentazione, ma solo una semplice richiesta di rimborso da parte dell'amministratore.

Le indennità di trasferta sono escluse da imposizione in capo all'amministratore, fino all'importo giornaliero di 46,48 euro elevato a 77,47 euro per le trasferte effettuate all'estero. I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sottoforma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare reddito quando siano rimborsate sulla base di idonea documentazione. Pertanto, qualora venga rimborsata una spesa di vitto o alloggio superiore ai limiti predetti, la parte eccedente sarà tassata in capo all'amministratore e deducibile da parte dell'impresa. Il rimborso delle spese di viaggio e trasporto sarà sempre deducibile da parte dell'impresa, in quanto non menzionato dall'articolo 95, comma 3, Tuir e quindi deducibile in base principi generali di inerenza, certezza e competenza.

Tipo di spesa	Documentazione richiesta	Limite massimo non imponibile amministratore	Limite massimo deducibile per la società
Viaggio e trasporto	Spese adeguatamente e analiticamente documentate (fatture/ricevute fiscali)	Nessun limite	Nessun limite a eccezione rimborso chilometrico
Vitto e alloggio	Richiesta rimborso	46,48 euro al giorno trasferte in Italia; 77,47 euro al giorno per trasferte all'estero	Nessun limite

La circolare citata ha chiarito che la quota forfettaria non subisce alcuna variazione nel caso di trasferte inferiori alle 24 ore.

## Rimborso misto

Il rimborso misto si configura quando unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio venga corrisposta anche un'indennità (rimborso spese) forfettaria. In tal caso sono previste 2 fattispecie:

- nel caso di rimborso analitico delle spese di alloggio o vitto, la quota forfettaria esente per l'amministratore è ridotta di 1/3, ovvero a 30,99 euro per le trasferte in Italia, e a 51,65 euro per quelle all'estero;
- nel caso di rimborso analitico sia delle spese di alloggio che di vitto, o di vitto e alloggio forniti gratuitamente la quota esente in capo all'amministratore è ridotta di 2/3, ovvero a euro 15,49 per le trasferte in Italia e a euro 25,82 per quelle all'estero.

Entrambi i trattamenti fiscali vanno considerati al netto delle spese di viaggio e trasporto che, se adeguatamente e analiticamente documentate, sono sempre esenti da tassazione e deducibili da parte dell'impresa.

Primo caso - ipotesi 1			
Tipo di spesa	Documentazione	Limite massimo non imponibile amministratore	Limite massimo deducibile per la società
Viaggio e trasporto	Spese adeguatamente e analiticamente documentate (fatture/ricevute fiscali)	Nessun limite	Nessun limite a eccezione rimborso chilometrico
Vitto	Spese analiticamente documentate (fatture/ricevute fiscali)	Nessun limite	Nessun limite
Alloggio e altre spese	Richiesta rimborso	30,99 euro giornaliero in Italia; 51,65 euro giornaliero all'estero	Nessun limite

Primo caso - ipotesi 2			
Tipo di spesa	Documentazione	Limite massimo non imponibile amministratore	Limite massimo deducibile per la società
Viaggio e trasporto	Spese adeguatamente e analiticamente documentate (fatture/ricevute fiscali)	Nessun limite	Nessun limite a eccezione rimborso chilometrico
Vitto e altre spese	Richiesta rimborso	30,99 euro giornaliero in Italia; 51,65 euro giornaliero all'estero	Nessun limite
Alloggio	Spese documentate analiticamente (fatture/ricevute fiscali)	Nessun limite	Nessun limite

Secondo caso			
Tipo di spesa	Documentazione	Limite massimo non imponibile amministratore	Limite massimo deducibile per la società
Viaggio e trasporto	Spese adeguatamente e analiticamente documentate (fatture/ricevute fiscali)	Nessun limite	Nessun limite a eccezione rimborso chilometrico
Vitto	Spese adeguatamente e analiticamente documentate (fatture/ricevute fiscali)	Nessun limite	Nessun limite
Alloggio	Spese adeguatamente e analiticamente documentate (fatture/ricevute fiscali)	Nessun limite	Nessun limite
Altre spese	Richiesta rimborso	15,49 euro al giorno per trasferte in Italia; 25,82 euro al giorno per trasferte all'estero	Nessun limite

In entrambi i casi le spese di vitto e alloggio analiticamente documentate e rimborsate, non saranno sottoposte al limite di deducibilità previsto dall'articolo 95, comma 3, Tuir, in quanto, come già precisato, tale limitazione, riservata dalla norma al rimborso analitico delle suddette spese, non può essere applicata per analogia ai rimborsi analitici effettuati con il sistema misto (circolare n. 188/E/1988).

## **Trattamento fiscale dei rimborsi spese relativi a trasferte nel Comune ove è ubicata la sede di lavoro**

L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 51, Tuir disciplina la tassazione in capo all'amministratore dei rimborsi spese per le trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale.

Queste concorrono a formare reddito per l'amministratore a eccezione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore. Per consentire l'esenzione da tassazione è necessario, inoltre, disporre di documentazione interna aziendale dalla quale risulti in quale giorno l'attività è stata svolta al di fuori della sede di lavoro.

L'amministrazione non ha ritenuto di assimilare il rimborso chilometrico all'amministratore per le trasferte effettuate nel Comune (mediante l'utilizzo della propria autovettura o presa a noleggio) con la conseguenza che queste risultano pienamente imponibili in capo a esso (circolare n. 326/E/1997).

Riguardo alla deducibilità da parte dell'impresa, il comma 3 dell'articolo 95, Tuir non fa alcuna distinzione tra rimborsi chilometrici effettuati per trasferte all'interno o all'esterno del territorio comunale. Non è, infatti, richiamato il requisito territoriale come per i rimborsi spese di vitto e alloggio. Tuttavia, si ritiene comunque corretto applicare anche a essi il principio della territorialità.

## **Il rimborso chilometrico per l'utilizzo dell'auto dell'amministratore**

Le norme di riferimento sono quelle già citate, ovvero il comma 5 dell'articolo 51, Tuir, per la determinazione del reddito dell'amministratore, e il comma 3 dell'articolo 95, Tuir per la deducibilità dal reddito della società.

Il rimborso chilometrico rientra tra le spese di viaggio, ma a esso viene applicata una disciplina particolare conseguente all'utilizzo, da parte dell'amministratore, della propria autovettura o di autovettura noleggiata allo scopo.

Quando la società chiede all'amministratore di utilizzare la propria auto per gli spostamenti di lavoro gli riconosce il rimborso delle spese relative al predetto uso. Queste, non essendo documentabili come le spese di viaggio sostenute, per esempio, per l'uso di mezzi pubblici o taxi, vengono quantificate in base a una procedura particolare in ragione della percorrenza effettuata.

Per poter parlare di questi rimborsi spese agli amministratori è necessario che:

- l'amministratore sia proprietario dell'automezzo o comunque ne abbia la disponibilità (noleggio, *leasing*, comodato );
- vi sia la necessità di effettuare la trasferta;
- vi sia un accordo tra l'amministratore e la società.

L'accordo di rimborso, potrà essere formalizzato mediante apposita delibera assembleare, dalla quale sarà opportuno far risultare la tipologia del mezzo utilizzato, il motivo della trasferta e le modalità di calcolo dei rimborsi spese spettanti. L'accordo può, comunque, essere definito anche attraverso altre formalità, facendo risultare la volontà delle parti, per esempio, da altro documento firmato avente data certa. La circolare n. 326/E/1997 ha tuttavia specificato che, al fine di consentire l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (amministratore) non è necessario che venga rilasciata una espressa autorizzazione all'uso dell'auto e la circolare n. 188/E/1998, ha ulteriormente specificato che tale autorizzazione preventiva non è più richiesta neanche per altri tipi di indennità, essendo sufficiente che la trasferta stessa e le relative spese risultino dalla normale documentazione conservata in azienda. Tuttavia, al fine di evitare controversie di natura economica, si ritiene utile che le modalità e il metodo di calcolo vengano riportati nei documenti citati. Inoltre, detta autorizzazione è comunque necessaria per rendere il rimborso deducibile da parte dell'impresa, in quanto il citato

comma 3 dell'articolo 95, Tuir recita "se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà...".

Si deve, a ogni modo, conservare la documentazione relativa ai chilometri percorsi al tipo di autovettura utilizzata e alle modalità di calcolo utilizzate.

## **Trattamento fiscale in capo all'amministratore, articolo 51, comma 5, Tuir**

Come già visto i rimborsi spese di viaggio, debitamente documentati, non sono imponibili in capo all'amministratore a prescindere che la trasferta avvenga all'interno o al fuori dal territorio comunale. Per questa particolare fattispecie c'è da distinguere invece tra:

- rimborsi chilometrici relativi a trasferte nel Comune in cui è ubicata la sede di lavoro;
- rimborsi chilometrici relativi a trasferte al di fuori del Comune in cui è ubicata la sede di lavoro.

Relativamente al primo punto, i rimborsi relativi alle spese di viaggio debitamente comprovate dai documenti di trasporto, non sono imponibili in capo all'amministratore, mentre, come specificato dalla risoluzione n. 232/E/2002, sono imponibili i rimborsi chilometrici di cui trattasi.

Riguardo al secondo punto (rimborsi chilometrici relativi a trasferte al di fuori del Comune in cui è ubicata la sede di lavoro) il rimborso chilometrico non ha mai natura retributiva a prescindere dal sistema di rimborso prescelto (forfettario, analitico o misto). La circolare n. 326/E/1997 precisa, infatti, che i rimborsi delle spese di viaggio, anche sottoforma di indennità chilometrica, non concorrono a formare reddito del lavoratore quando siano effettuati sulla base di idonea documentazione.

Pertanto per non avere imponibilità devono sussistere le seguenti condizioni:

- trasferte effettuate fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro;
- le indennità vanno effettivamente a compensare le spese sostenute per la trasferta;
- viene prodotta e conservata idonea documentazione.

## **Deducibilità del rimborso per l'impresa - articolo 95, comma 3, Tuir**

Il comma 3, articolo 95, Tuir ultimo periodo dispone "se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative a autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel".

Se dunque la disciplina fiscale riconosce sempre la non tassabilità di questi rimborsi in capo all'amministratore, in quanto aventi natura risarcitoria, così non è sul piano della deducibilità in capo alla società. Infatti, nell'ipotesi in cui l'autovettura abbia una potenza superiore ai limiti indicati, all'amministratore spetterebbe sì il rimborso in base alle tabelle (si veda oltre) riferite alla sua autovettura, ma la società si potrebbe dedurre solo i costi chilometrici, o le tariffe di noleggio riferibili ad autovetture di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se diesel, riprendendo a tassazione la differenza. La stessa eccedenza non è invece tassabile in capo all'amministratore. Pertanto il limite suddetto opera solo per la deducibilità dei costi per l'impresa.

Spesa	Documentazione	Imponibilità amministratore	Deduzione società
Indennità chilometrica auto di proprietà	Prospetto rimborso spesa per indennità	Nessuna tassabilità trasferte fuori dal comune	Nei limiti costo percorrenza veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20 diesel)
Indennità chilometrica auto a noleggio	Richiesta rimborso e documentazione fiscale rilasciata ditta noleggio	Piena tassabilità trasferte nel comune	Nei limiti tariffa di noleggio approvata dal Ministero relativa ai veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20 diesel)

## **Modalità di determinazione dei costi chilometrici**

Due volte all'anno l'AcI (a marzo e a settembre) predisponde delle tabelle che sono destinate a chi utilizza la propria autovettura per ragioni di lavoro. Queste tabelle tengono conto di diverse fasce

di percorrenza medie annue (ad esempio da 5.000 a 10.000 Km annui) e per ogni fascia di percorrenza sono individuati i costi chilometrici per ogni tipo di autovettura. Bisogna fare attenzione a non confondere queste tabelle con quelle che sempre l'Acì elabora per la determinazione del *fringe benefit* e che vengono pubblicate sulla G.U. entro il 31 dicembre.

Se pur brevemente è necessario fare un cenno alle modalità con le quali sono state costruite le tabelle in questione.

Ai fini del calcolo le spese sono distinte tra:

- costi non proporzionali alla percorrenza;
- costi proporzionali alla percorrenza.

Nel primo gruppo fanno parte i costi che si sostengono indipendentemente dalla percorrenza effettuata:

- quota interessi sul capitale acquistato;
- tassa automobilistica: desunta in base alla normativa vigente;
- assicurazione Rca: sono state considerate tariffe *standard* essendo in vigore il sistema liberalizzato. Pertanto, potrebbero non coincidere con quanto realmente pagato dall'amministratore.

Del secondo gruppo fanno parte:

- quota capitale del veicolo, ossia una sorta di quota di ammortamento imputabile a ciascun chilometro percorso;
- spese carburante, che tengono conto dei consumi riportati nelle schede di omologazione delle vetture;
- pneumatici, per i quali si tiene conto dei prezzi di listino e della durata stimata media;
- costi necessari per le manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie stimati per mantenere in efficienza il veicolo.

Le tabelle Acì prevedono fasce medie di percorrenza all'interno delle quali indicano i costi complessivi (fissi e proporzionali) a Km per ogni tipologia di veicolo.

## Esempio

Per esempio, supponiamo che l'amministratore utilizzi un'autovettura di marca Fiat modello 500X 1.4 alimentazione benzina.

Per questo tipo di veicolo le tabelle Acì (marzo 2016) indicano:

Costi non proporzionali	
quota interessi	852,619171
Tassa Automobilistica	269,610000
Premio assicurazione RCA	2.063,577150
<b>TOTALE</b>	<b>3.185,806321</b>

Costi proporzionali	
Quota capitale	0,112780
Carburante	0,106906
Pneumatici	0,021534
Manutenzione e riparazione	0,063700
<b>TOTALE</b>	<b>0,304920</b>

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste			
Km	euro/Km	Km	euro/Km
5000	0,942081	10000	0,623501
15000	0,517307	20000	0,464210
25000	0,432352	30000	0,411114
35000	0,395943	40000	0,384565
45000	0,375716	50000	0,368636

Per capire come sono calcolati i valori in tabella si consideri, ad esempio, la fascia media di Km 15.000. Il costo complessivo di 0,517307 euro a Km deriva da:

costi fissi	$3.185,806321 : 15.000 = 0,2123871$
costi proporzionali	0,304920
TOTALE	0,517307

Come si vede dalla tabella, i costi complessivi di percorrenza a Km diminuiscono con l'aumentare delle fasce di percorrenza perché la componente fissa viene ripartita per più chilometri.

Nelle richiamate tabelle l'Acì stima i costi chilometrici subiti dall'utilizzatore del mezzo, ma le parti possono ben accordarsi per un rimborso di diverso ammontare. La modalità di calcolo del rimborso è lasciata alla libera contrattazione delle parti (impresa/amministratore) e potrebbe prevedere:

- il rimborso della sola parte proporzionale dei costi;
- il rimborso sia di quelli proporzionali che non proporzionali.

## Esempio

Riconoscimento dei soli costi proporzionali; Km percorsi 5.000.

All'amministratore viene riconosciuto un rimborso pari a 0,304920 euro a Km per un totale di 1.524,60 euro ( $0,304920 \times 5.000$ ). Tale rimborso, come detto, non genera reddito imponibile in capo all'amministratore.

Per verificare la deducibilità della spesa per la società, bisogna confrontare il costo a chilometro rimborsato con quello stabilito dalle tabelle Acì per veicoli alimentati a benzina con 17 cavalli fiscali che rappresenta, appunto, il limite massimo deducibile per l'impresa e che al marzo 2016 risulta pari a euro/Km 0,29239.

Pertanto la parte eccedente del costo ( $0,30492 - 0,29239 = 0.01253$ ) non sarà deducibile per l'impresa, ma non sarà oggetto comunque di tassazione in capo all'amministratore:

- $0,29239 \times 5.000 = 1.461,95$  deducibile;
- $0,01253 \times 5.000 = 62,65$  indeducibile.

## Rimborsi spese e Irap

Per completezza espositiva si precisa che i rimborsi spese agli amministratori non sono deducibili ai fini Irap (circolare n. 148/E/2000).

## Documentazione necessaria per i rimborsi

Innanzitutto si rende necessaria la richiesta di rimborso da parte dell'amministratore nella quale dovranno essere annotati i dati relativi alla trasferta, la lista analitica delle spese di viaggio e trasporto nonché le altre spese da riportare analiticamente con i documenti allegati di riferimento. Da un punto di vista fiscale per il rimborso forfettario le uniche spese da inserire saranno solo quelle di viaggio e trasporto. Nel rimborso misto, oltre a quelle di viaggio e trasporto, anche quelle rimborsate analiticamente come evidenziato nelle tabelle precedenti. In quello analitico, ovviamente, tutte le spese sostenute.

In merito all'intestazione della documentazione, sono ritenuti validi anche gli scontrini fiscali non indicanti il nome dell'acquirente, a patto che dette spese siano sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento della trasferta stessa e che siano attestate dall'amministratore mediante nota ri-epilogativa. Ovviamente si dovrà trattare di spese coerenti con la trasferta. A maggior ragione si potrà allegare fatture o ricevute fiscali che possono essere intestate sia all'amministratore che alla società.

## Alcune considerazioni sul tipo di rimborso

Come già detto le modalità di rimborso (analitico, forfettario e misto) vengono lasciate alla libera scelta degli operatori. Diviene pertanto importante per l'azienda mettere a confronto i tipi di rimborso con le conseguenze procedurali – amministrative, economiche e fiscali che comportano.

Per quanto attiene all'aspetto economico, sarà necessario verificare se esistono esigenze aziendali di porre tetti massimi di spesa giornalieri, considerando nel contempo la obbligatorietà di rifondere l'amministratore che non deve rimanere inciso da troppe spese. Si tratta, quindi, di trovare il giusto equilibrio per entrambi gli aspetti. Se le somme che si intende stanziare sono pari o inferiori a quella previste per il sistema forfettario, si adotterà tale sistema in considerazione della semplice gestione amministrativa che non richiede la documentazione analitica delle spese sostenute. Se invece le spese che si intende rifondere superano tali limiti la scelta del forfettario porterebbe a conseguenze fiscali più gravose per l'amministratore che si vedrebbe tassata la parte di rimborsi spese eccedente la quota fiscalmente riconosciuta da tale metodo. In questo ultimo caso sarebbe più conveniente adottare il metodo analitico o misto che comporta, però, maggiore onerosità da un punto di vista amministrativo.

Tra il metodo analitico e quello misto, con rimborso analitico delle spese del vitto e alloggio, quest'ultimo lascia più libertà sia per quanto riguarda i limiti di deducibilità delle spese di vitto e alloggio che, come visto non sono applicabili, che per la documentazione della voce altre spese che non devono essere analiticamente indicate come invece previsto dal metodo analitico. Inoltre, con entrambi i metodi, possono comunque essere fissati dei limiti di spesa personalizzando i rimborsi e adattandoli alle varie necessità, consentendone altresì la piena deducibilità per l'impresa.

## Fac-simile nota rimborso spese

Amministratore:  
 autorizzazione: delibera del  
 Autovettura:  
 Marca                      Anno  
 modello  
 Cilindrata  
 Cavalli fiscali

	Pedaggi	Biglietti	Vitto	Alloggio	Varie/rimborso forfettario
Data	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo

Data inizio trasferta	Data fine trasferta	Giorni trasferta	Cliente/ fornitore	Località	Km	Indennità Km	Totale
						0,00 euro	0,00 euro

Note amministratore

Atteso che le spese sostenute qui documentate e i chilometri percorsi corrispondono alla realtà

Data

Firma

## Fac-simile assemblea che autorizza all'uso del veicolo

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2016, questo giorno 10 del mese di marzo alle ore 19,00 presso la sede della società, si è tenuta l'assemblea ordinaria di questa società, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'amministratore unico all'utilizzo della propria autovettura per effettuare trasferte nell'ambito del proprio mandato.
2. Varie ed eventuali.

È presente l'amministratore unico sig.....che assume la presidenza dell'assemblea.

Il presidente constata e fa constatare che:

- è presente l'intero capitale sociale;
- tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati su quanto posto all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti si oppone alla discussione.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno:

#### PUNTO PRIMO

1. Il Presidente illustra all'assemblea la necessità di autorizzare l'amministratore unico a utilizzare la propria autovettura per effettuare la trasferta a \_\_\_\_\_ per stipulare un accordo con la società Alfa Spa cliente della società riconoscendogli il rimborso delle spese sostenute. Il presidente illustra all'assemblea i vari sistemi di rimborso e le conseguenze economico fiscali invitandoli a deliberare in merito. Chiamati a deliberare i presenti all'unanimità deliberano:
  - di autorizzare l'amministratore unico a utilizzare la propria autovettura Marca.....modello.....cv fiscali .... per effettuare la suddetta trasferta;
  - di riconoscere al medesimo il rimborso delle spese sostenute con il sistema misto con rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio nonché il rimborso chilometrico dei costi proporzionali come desumibile dalle tabelle Aci, dietro presentazione della nota spese e dei documenti analitici comprovanti le spese sostenute per la trasferta. Null'altro essendoci da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola l'assemblea si scioglie alle ore 19,40 previa redazione, lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Sig.

Il Segretario

Sig.

#### Riferimenti normativi

Articolo 49, comma 1, Tuir

Articolo 50, Tuir

Articolo 51, Tuir

Articolo 52, Tuir

Articolo 53, comma 1, Tuir

Circolare n. 7/E/2001

Circolare n. 188/E/1998

Circolare n. 326/E/1997



# MYTHO<sup>®</sup>

La soluzione e-commerce cloud n°1 in Europa

Un gamma unica di funzionalità per un sito e-commerce **d'impatto, efficace ed efficiente.**

**Crea il tuo sito in piena autonomia: un sito e-commerce completo e operativo fin da subito.**

- **312 funzionalità**

Una gamma unica di funzionalità concepite per: creare e animare il tuo negozio online, vendere su diversi canali di distribuzione - rete mobile, marketplace, comparatore di prezzi - e fidelizzare i tuoi clienti grazie a un marketing mirato ed efficace.

- **Design**

Una grafica personalizzata del tuo negozio online in base alle tue esigenze: con MYTHO è possibile! Decine di modelli e uno studio grafico all'avanguardia con le ultime tendenze per coniugare design, ergonomia ed efficacia dell'e-commerce.

- **Ottimizzazione SEO**

Un'ottimizzazione dei siti e-commerce per i motori di ricerca e tutti gli strumenti necessari per una migliore visibilità del tuo negozio online con lo scopo di massimizzare il ROI delle tue campagne pubblicitarie.

**MYTHO è integrabile con il tuo ERP TeamSystem.**

Grazie all'integrazione del tuo sito e-commerce agli ERP TeamSystem, la tua gestione commerciale diventerà l'unica fonte dei tuoi dati (articoli, ordini, clienti, tariffe, giacenze...). Offri ai tuoi clienti la garanzia di una qualità di servizio impeccabile grazie alla sincronizzazione in tempo reale dei dati. E tu guadagnerai tempo prezioso grazie all'automatizzazione delle operazioni.

**MYTHO ti offre i vantaggi esclusivi di una soluzione e-commerce Cloud: semplice, affidabile ed efficace.**



# Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

## Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.

La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo la tua Azienda potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.

Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

## Per le Aziende/Microimprese/Artigiani

1. Potrai archiviare tutti i documenti che necessitano di essere conservati.
2. Avrai un servizio semplice, flessibile e grazie al prezzo per pagina sarà vantaggioso e trasparente.
3. Grazie al nostro supporto troverai la formula più adatta alle tue esigenze.